

L'EDUCAZIONE DIGITALE COME STRUMENTO  
DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DI  
VITTIMIZZAZIONE RISPETTO AI REATI NELLA  
"RETE" \*



Costanza Bernasconi\*\*

DIGITAL EDUCATION AS A TOOL FOR REDUCING THE RISKS OF  
VICTIMIZATION WITH REGARD TO CRIMES ON THE "NET"

*The exponential increase, in recent decades, of crimes committed online has not infrequently involved minors as perpetrators, but more often as victims. The paper reflects on the limits of criminal law in combating and, above all, in preventing criminal phenomena, linked to the use of new, constantly evolving, technologies and calls for the strengthening of alternative means of protection. From this perspective, in particular, the crucial contribution that digital education can offer is highlighted.*

KEYWORDS Cybercrime – Victims of crimes in the Network – Child victims – Role of digital education

SOMMARIO 1. Le nuove sfide di tutela nella realtà virtuale. – 2. Architettura digitale e nuovo paradigma relazionale. Il Sé digitale. – 3. Il (possibile) ruolo del minore come vittima nella genesi del reato nella Rete. – 4. Le aree di maggior rischio di vittimizzazione per i minori nella Rete. – 5. Il minotauro digitale. La piaga del *cybercrime* a sfondo sessuale. – 6. I limiti del diritto penale e l'importanza di strumenti preventivi alternativi: il ruolo dell'educazione digitale.

## 1. Le nuove sfide di tutela nella dimensione virtuale

È a tutti noto l'incremento esponenziale, negli ultimi decenni, dei reati commessi nella Rete, molti dei quali coinvolgono purtroppo – nella veste di autori, ma più spesso in quella di vittime – minori di età. Occorre, dunque, interrogarsi sulle cause di detto fenomeno, sulle sue peculiarità, nonché sui possibili rimedi.

---

\* Il presente contributo rappresenta il testo, corredato di note minime, della Relazione svolta al Convegno sul tema *Educare alla dignità nell'era digitale*, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, insieme a Unife Inclusiva e al Consorzio Università Rovigo (CUR), Rovigo, 8 settembre 2023.

\*\* Professore associato di diritto penale nell'Università di Ferrara.

Invero, la c.d. rivoluzione informatica<sup>1</sup> ha comportato, sotto diversi profili, la smaterializzazione della realtà, introducendo nella vita di ognuno una nuova e parallela dimensione virtuale<sup>2</sup>. Tale *novum* non ha solo trasformato gran parte della nostra quotidianità, ma ha, altresì, esposto il diritto – e il diritto penale in particolare – a molteplici profonde sollecitazioni, scaturite dalla difficoltà di continuare ad applicare a dinamiche criminose inevitabilmente inedite le tradizionali categorie dogmatiche e le fattispecie incriminatrici esistenti.

Siffatta peculiarità ha messo in luce, oltre alla necessità di rivedere alcuni paradigmi concettuali, anche i limiti dello *ius terribile* nel contrasto – ma meglio si dovrebbe dire, nella prevenzione – di fenomenologie illecite sempre più insidiose ed in continua evoluzione. Nondimeno, tale presa di coscienza impone al contempo di sollecitare una nuova riflessione sulla natura sussidiaria che il diritto penale<sup>3</sup>, per sua intrinseca natura, dovrebbe rivestire e sulla conseguente necessità di potenziare strumenti di tutela ad esso alternativi.

## 2. Architettura digitale e nuovo paradigma relazionale. Il *Sé* digitale

La tecnologia sta cambiando le regole della convivenza umana, arrivando a influenzare anche i paradigmi di controllo sociale<sup>4</sup>. Infatti, i “mezzi non solo trasmettono messaggi, ma producono l’effetto di modellare il nostro pensiero, percezione, memoria e comunicazione”<sup>5</sup>.

Ebbene, tanto premesso, si può davvero sostenere che oggi la criminalità informatica si connota solo per lo strumento utilizzato?

In realtà, nella Rete si può trasfigurare anche il *Sé* di ognuno. È forte, infatti, la

<sup>1</sup> Il concetto di “rivoluzione informatica” è apparso per la prima volta nel lavoro *Information Revolution* (1974) dell’economista D. M. LAMBERTON, che impiegò il termine per evidenziare come la portata innovativa della tecnologia dell’informazione sulla società fosse equiparabile a quella delle rivoluzioni agricola ed industriale.

<sup>2</sup> In argomento già D. FONDAROLI, *La tutela penale dei «beni informatici»*, in *Dir. inform.*, 1996, n. 2, pp. 291 ss.

<sup>3</sup> *Amplius*, per tutti e da ultimo, F. GIUNTA, *L’eccezione come regola nel diritto penale. Metamorfosi di un paradigma*, Milano, 2023.

<sup>4</sup> J.R. AGUSTINA, *Nuevos retos dogmáticos ante la cibercriminalidad ¿Es necesaria una dogmática del ciberdelito ante un nuevo paradigma?*, in *Estudios penales y criminológicos*, 2021, vol. 41, p. 713.

<sup>5</sup> S. KRAMER, *Medium, Bote, Übertragung – Kleine Metaphysik der Medialität*, Frankfurt/Main, 2008, p. 14. In argomento, altresì, M. AIKEN, *The Cyber Effect: An expert in cyberpsychology explains how technology is shaping our children, our behavior, and our value and what we can do about it*, New York, 2017.

tentazione di rinunciare ai propri diritti per godere del paradiso tecnologico che ci viene offerto. Nell'ecosistema digitale compare allora una nuova entità – la persona digitale – quale esito della riconfigurazione della nozione classica di persona<sup>6</sup>. Pur di far parte della comunità degli “eletti”, i giovani, in particolare, non esitano a rinunciare alla propria *privacy* “per un regime di trasparenza assoluta, che richiede di condividere sul *Web* qualsiasi esperienza personale e di trasmettere in *live streaming* la propria vita”<sup>7</sup>. L'individuo diventa, dunque, una miniera da cui estrarre le preziose informazioni che porta con sé e spesso i diritti riconosciuti nel mondo reale diventano più fragili e più sfumati.

È, dunque, facile intuire come il cambiamento indotto dall'uso delle tecnologie non sia questione neutra per chi si trova a operare in un nuovo spazio dove le percezioni e le precomprensioni sono diverse da quelle del mondo fisico e dove, per di più, non di rado viene favorito l'anonimato, fattore criminogeno per eccellenza.

In queste strade oscure di Internet<sup>8</sup>, l'interazione tra criminale e vittima può incarnare un riflesso molto pallido della realtà. È ormai un dato acquisito che il cyberspazio costituisca uno spazio di opportunità, anche illecite, nuovo e diverso<sup>9</sup>, segnatamente per l'effetto disinibitore che siffatto peculiare contesto esercita su chi vi opera; nella Rete, infatti, molte persone dicono e fanno cose che non direbbero né farebbero in circostanze ordinarie nelle loro relazioni *face-to-face*.

A questo si aggiunga che l'architettura digitale facilita la cibervittimizzazione anche in considerazione del fatto che l'iperconnessione rende le attività criminose molto più facili e veloci, sicché quanto più si è connessi tanto più si risulta vulnerabili<sup>10</sup>. E in siffatto contesto -si badi- ogni utente contribuisce a determinare in maniera rilevante, con la sua interazione, la possibilità di contatto con un aggressore<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> E. MAESTRI, *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. n. 9, n. 13/2017, p. 1.

<sup>7</sup> E. MAESTRI, *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web*, cit., p. 6.

<sup>8</sup> J. R. AGUSTINA, *Nuevos retos dogmáticos ante la cibercriminalidad ¿Es necesaria una dogmática del cibercrimen ante un nuevo paradigma?*, cit., p. 717.

<sup>9</sup> F. MIRÓ LLINARES, *La oportunidad criminal en el ciberespacio. Aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del cibercrimen*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 13.7.2011, p. 44.

<sup>10</sup> Sull'argomento, *amplius*, F. MIRÓ LLINARES, *La oportunidad criminal en el ciberespacio. Aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del cibercrimen*, cit.

<sup>11</sup> In argomento, *amplius*, J. R. AGUSTINA, *Cibercriminalidad y perspectiva victimológica: un enfoque general explicativo de la cibervictimización*, in *Cuadernos de Política Criminal*, 2014, 114(III), p. 145.

È vero che la persona offesa e il suo comportamento non sono mai elementi neutri nella dinamica criminosa. Tuttavia, nel cyberspazio la vittima svolge un ruolo ancora più significativo, nel senso di definire l'ambito di opportunità criminale, dato che essa stessa -come anticipato- "inserisce" e rende disponibili nel cyberspazio determinati beni e sfere della sua personalità, concorrendo, al contempo, a perimetrare l'area di rischio a cui sarà esposta, anche in considerazione del fatto che non sempre esistono in siffatto ambito guardiani formali istituzionalizzati. Senza trascurare che pure le indagini di polizia nel cyberspazio possono risultare particolarmente complesse a causa dell'elevata raffinatezza che non di rado caratterizza l'agire dei criminali informatici, si da renderne molto difficile l'identificazione.

Si comprende, dunque, come l'uso quotidiano delle nuove tecnologie e, segnatamente, la mancanza di consapevolezza delle dinamiche della Rete, nonché l'omessa predisposizione di sistemi digitali di autoprotezione, possano risultare fattori determinanti per diventare bersaglio della criminalità informatica.

### 3. Il (possibile) ruolo del minore come vittima nella genesi del reato

È, del resto, noto che in ambito penalistico, la vittima del reato comincia a costituire oggetto di (maggiore) considerazione, da parte delle scienze criminologiche, già a partire dalla metà del '900. L'attenzione inizia, infatti, a focalizzarsi sul carattere "duale" dell'interazione criminale – reo e vittima –, nonché sul ruolo che la vittima può assumere nella genesi del reato in considerazione delle sue caratteristiche psicologiche, morali, sociali, culturali e/o delle sue relazioni con l'autore della condotta criminosa<sup>12</sup>. Oggetto di studio diventano, dunque, in questa fase i fattori di predisposizione vittimologica e i mezzi diagnostici per riconoscere preventivamente detti fattori, sì da poter individuare i delinquenti pericolosi, non solo in funzione delle loro caratteristiche personali, ma anche in relazione, appunto, al grado di vulnerabilità delle vittime. Al contempo, l'analisi della disciplina in oggetto si concentra sull'individuazione di strumenti idonei ad evitare la c.d. recidiva vittimale<sup>13</sup>, così da ridurre, in chiave preventiva, le cause di predisposizione alla vittimizzazione e, conseguentemente, il numero delle vittime.

<sup>12</sup> G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, pp. 9 ss.

<sup>13</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2020, p. 248. Cfr., altresì, L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012, p. 29.

Tanto premesso, nel contesto digitale occorre prendere consapevolezza di alcuni ulteriori dati che coinvolgono più direttamente i temi dei quali ci stiamo occupando. Innanzitutto, la potenziale trasformazione del minore in una vittima deriva in larga misura dal fatto che Internet ha posto fine all'era della casa come rifugio. Se la casa e la scuola – dunque, la protezione familiare e istituzionale – fino a poco tempo fa sembravano barriere complesse da superare, lo sono meno dal momento in cui è stata aperta ai minori, ma anche ai potenziali aggressori, una finestra così grande per l'intercomunicazione sociale come il cyberspazio. In secondo luogo, occorre tenere presente che i giovani sono i maggiori consumatori di Internet al mondo e, nell'architettura virtuale, è più facile che, in caso di contatto sociale tra un adulto e un adolescente, si instauri una relazione profondamente asimmetrica, posto che mentre l'uno sa perfettamente cosa sta cercando, il minore, al contrario, non è in grado di elaborare questa situazione. Il rapporto tra l'uno e l'altro, mediato da “maschere virtuali”, facilita all'offensore il ricorso ad apparenze ingannevoli, a tecniche di mimetizzazione e di manipolazione, creando nel minore deficit cognitivo-comportamentali che aumentano notevolmente i rischi di vittimizzazione.

#### **4. Le aree di maggior rischio di vittimizzazione per i minori nella Rete**

Ragioni di sintesi consentiranno in questa sede solo una breve rassegna delle aree di maggior rischio di vittimizzazione per i minori nella Rete. Tra queste va senz'altro annoverato il fenomeno del Cyberbullismo, che rappresenta l'evoluzione cibernetica di una vasta congerie di comportamenti di natura prevaricatoria, per consuetudine riuniti sotto l'ombrello semantico del termine “bullismo”, la cui proiezione, per l'appunto, nel cyberspazio ne accresce però a dismisura le potenzialità offensive<sup>14</sup>.

Il legislatore italiano con la l. n. 71 del 2017 ha per la prima volta definito come Cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante

---

<sup>14</sup> Così C. GRANDI, *Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un'analisi de jure condito*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. 9, n. 13/2017, p. 42.

sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”<sup>15</sup>.

La citata legge non ha, invece, introdotto una specifica fattispecie incriminatrice, limitandosi a richiamare implicitamente una serie di condotte illecite, in larga parte riconducibile ad ipotesi di reato già esistenti nel nostro ordinamento. Sennonché, come anticipato, la versione cibernetica del bullismo è idonea a sprigionare maggiore potenzialità offensiva per diverse ragioni. In primo luogo, la persecuzione della vittima non si ferma nel momento in cui quest’ultima abbandona il luogo sociale condiviso con i bulli – per esempio, il contesto scolastico – ma permane senza limiti nel *Web*; in secondo luogo, le immagini, i video, gli attacchi verbali e in generale le informazioni ad effetto denigratorio, la cui immissione in rete rappresenta il *modus operandi* tipico del Cyberbullismo, una volta pubblicate possono sfuggire al controllo anche dell’autore della condotta iniziale, divenendo fruibili ad un pubblico potenzialmente illimitato, con conseguente incremento esponenziale dell’effetto pregiudizievole che da esse deriva. Parte della dottrina evoca, a questo proposito, un effetto di cronicizzazione della vittimizzazione per la grande difficoltà di fuggire dal contesto offensivo e cancellare l’impronta digitale pregiudizievole<sup>16</sup>.

Altri fenomeni che hanno generato un preoccupante allarme sociale sono quelli legati alle sfide dei c.d. *selfie* estremi, ossia autoscatti fatti in situazioni o luoghi pericolosi e diffusi sui *social* (che hanno già causato la morte di decine di persone, soprattutto giovanissimi che emulavano i coetanei) o dei giochi macabri (c.d. sfide della morte), come la *Blue Whale Challenge*, consistente in una serie di 50 prove quotidiane di autolesionismo ed altre attività idonee a recare dolore e/o disagio alla persona, sino alla prova conclusiva richiedente il suicidio. Un’attività, anch’essa, che ha coinvolto diverse vittime tra gli adolescenti di tutto il mondo, ma che non sempre risulta riconducibile, almeno nel nostro ordinamento, alle fattispecie incriminatrici già esistenti<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Art. 1, comma 2, l. 29 maggio 2017, n. 71, rubricata “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”.

<sup>16</sup> I. MONTIEL, J.R. AGUSTINA, *Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores*, in *Revista Española de Pedagogía*, 2019, 77(273), p. 283.

<sup>17</sup> In relazione a questo fenomeno, nella giurisprudenza italiana, cfr. Cass. pen., sez. V, 23 novembre 2017, n. 57503, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 28 dicembre 2017; Tribunale Milano, sez. IX, 15 giugno 2021, n. 5678. Sull’argomento M. MARTORANA, *I giochi mortali via social. Profili giuridici alla luce della prima condanna in Italia per la Blue Whale Challenge*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 22 giugno 2021.

## 5. Il minotauro digitale. La piaga dei *cybercrime* a sfondo sessuale

Ma probabilmente il terreno più insidioso per i giovani è quello rappresentato dal c.d. *cybercrime* a sfondo sessuale, ovvero alla possibilità per il minore di rimanere coinvolto come vittima nella commissione di reati di sfruttamento sessuale. Peraltro, la piaga degli aberranti delitti di sfruttamento sessuale dei minori via Internet si intreccia non di rado ad altre gravissime fenomenologie criminali, anche transnazionali, legate, ad esempio, al traffico di minori.

La crescente espansione di questo sconcertante fenomeno è stata senza dubbio influenzata in modo determinante proprio dalla diffusione delle nuove tecnologie. Nell'era digitale, i bambini e gli adolescenti possono comunicare, con un solo *click* del mouse o dello *smartphone*, con chiunque, da e verso qualunque luogo; a compendio di tanta libertà e potenza del minore, si registra però la dismissione pressoché completa dell'attività di controllo genitoriale, di fatto non più praticabile nei tradizionali termini, se non in maniera illusoria. I minori diventano allora facile preda di nuove forme di criminalità, che sfruttano a proprio vantaggio le caratteristiche peculiari dell'informatica.

Tra i fenomeni più inquietanti nell'ambito del *cybercrime* a sfondo sessuale si colloca senz'altro l'adescamento online (*c.d. Child grooming*), che – in estrema sintesi – consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali. Si tratta di una pratica che ha conosciuto un'incredibile diffusione in molti paesi, ma, in particolare, in quelli ad alto tasso di informatizzazione. L'insidiosità del fenomeno è rappresentata, *in primis*, dalla circostanza che l'adescatore, apparentemente, non ha la faccia dell'orco o del criminale; al contrario, quasi sempre egli si presenta al suo interlocutore in modo tale da ottenerne progressivamente la fiducia, cercando di sviluppare una relazione intima con il bambino o l'adolescente e, poco a poco, entrando nel suo mondo. Poi, dopo aver instaurato un rapporto con la vittima, l'adescatore inizia una relazione di sfruttamento delle sue debolezze, volta ad ottenere foto o video di natura sessuale, oltre che, non di rado – in una fase successiva – il coinvolgimento della vittima e/o di terze persone in rapporti sessuali *offline* o, ancora, l'estorsione di denaro, per evitare una diffusione presso la famiglia, gli amici e la scuola del materiale pedopornografico eventualmente nel frattempo acquisito. Adescare un minore attraverso tecnologie e *social network* è, purtroppo, di per sé relativamente facile e il contatto tra adescatore e potenziale vittima in moltissimi casi si confonde tra gli infiniti rapporti virtuali che i più giovani quasi quotidianamente intrattengono con molti soggetti, anche se da essi non conosciuti personalmente. Al riguardo, non sembra irrilevante evidenziare come

a complicare l'emersione del fenomeno contribuisca la circostanza che non solo il potenziale abusante, al fine di conquistare la fiducia del minore e di instaurare un contatto con lui, potrebbe non essere quello che dice di essere, ma anche i più piccoli, nell'intento di partecipare alla vita *online*, potrebbero mentire sulla loro effettiva età o nascondere la propria reale identità.

L'ordinamento italiano ha predisposto, come strumento di contrasto di siffatta condotta, il reato di *Adescamento di minorenni* di cui all'art. 609-*undecies* c.p., introdotto, in attuazione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, dalla l. n. 172 del 2012<sup>18</sup>. Si tratta, però di una fattispecie che solleva notevoli problemi probatori, posto che determina un'anticipazione della reazione penale ad una condotta prodromica rispetto a comportamenti direttamente lesivi dell'integrità sessuale del minore, punendo l'adescamento finalizzato al compimento di detti comportamenti<sup>19</sup>. Il delitto richiede, infatti, una particolare forma di dolo specifico, costituito dalla volontà di realizzare l'adescamento, attraverso l'opera di captazione della fiducia del minore tramite artifici, lusinghe o minacce, al fine di commettere un'altra condotta, costituente a sua volta reato.

Un'altra grossa insidia per i minori può essere rappresentata dal fenomeno dello sfruttamento della prostituzione *online*, vale a dire dalle ipotesi nelle quali si chiedano prestazioni sessuali a distanza, dietro pagamento di un corrispettivo. Si pensi al caso in cui un soggetto attraverso i *social media* induca un minore a prostituirsi o ancora al caso in cui un soggetto si appresti a compiere atti sessuali con un minore attraverso l'uso di una *webcam*, in cambio di un corrispettivo in denaro o di altra utilità. Anche in siffatte ipotesi è, peraltro, estremamente semplice per quanti vogliano nascondere la loro vera identità godere di un certo anonimato o crearsi profili in tutto o in parte fittizi.

Ebbene, è evidente che là dove le condotte siano poste in essere attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, la prostituzione minorile assume una nuova fisionomia con caratteristiche del tutto peculiari e inedite. In tali ipotesi, infatti, si è in presenza di situazioni che divergono notevolmente da quelle "tradizionali": manca la contemporanea presenza in uno stesso luogo del cliente e di colui che concede la prestazione – potendo essi addirittura trovarsi in luoghi lontani soggetti a differenti regimi giuridici – e manca, conseguentemente, un contatto fisico tra chi si prostituisce e il fruitore

<sup>18</sup> L. 1° ottobre 2012, n. 172 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno").

<sup>19</sup> Sul tema, per tutti, I. SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018, consultabile anche su [www.disCrimen.it](http://www.disCrimen.it).



della prestazione. Sicché, nuove sono anche le problematiche con cui gli operatori del diritto sono chiamati a confrontarsi.

Tanto premesso, ci si è chiesti, infatti, se le ipotesi di prostituzione minorile *online* possano ricondursi alla fattispecie previste dall'art. 600-*bis* c.p. La dottrina sul punto è divisa. Secondo un primo orientamento, infatti, non sarebbe indispensabile ai fini della sussistenza del delitto *de quo* l'accertamento di un rapporto di contiguità tra il cliente e la vittima. Ma, secondo una diversa lettura, invece, l'estensione della nozione di prostituzione alla c.d. prostituzione *online* comporterebbe una distorsione interpretativa dell'archetipo criminoso in oggetto, riconducendo, attraverso una non consentita interpretazione analogica, nell'ambito della prostituzione attività di tipo sostanzialmente rappresentativo, che presenterebbero piuttosto i connotati del concetto di pornografia.

La giurisprudenza, per parte sua, ha ritenuto che rientri nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra chi si prostituisce e il fruitore della prestazione<sup>20</sup>. In tale prospettiva, l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non sarebbe necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale “venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione”<sup>21</sup>. La linea di confine tra prostituzione ed esibizioni pornografiche sarebbe, dunque, da ravvisare nell'elemento della interazione (peculiare della prostituzione e del tutto assente invece nell'esibizione pornografica) tra il fruitore della prestazione e il soggetto che si prostituisce, in modo che il primo possa richiedere a quest'ultimo il compimento di determinati atti sessuali<sup>22</sup>.

Infine (ma solo per ragioni di sintesi), occorre fare almeno un cenno al tema del c.d. *Sexting*<sup>23</sup>, che consiste nella pratica di inviare messaggi o, più spesso, immagini o video sessualmente espliciti attraverso il cellulare o Internet. Si tratta di condotte che, per quanto molto diffuse tra i giovani, possono rivelarsi particolarmente insidiose, po-

---

<sup>20</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2015, n. 17394, *Ced* rv. 263358.

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2013, n. 16207, *Ced* rv. 258757. Sulla pronuncia M. VIZZARDI, *Le Sezioni Unite sul delitto di “prostituzione minorile”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28 aprile 2014.

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7368, *Ced* rv. 252133; Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, *Ced* rv. 228692.

<sup>23</sup> Si tratta di un termine derivato dall'unione dei due vocaboli “*sex*” (sesso) e “*texting*” (inviare messaggi), coniato per indicare il fenomeno in oggetto con formula di sintesi.

sto che dette immagine, allorché si riferiscano a minori, risultano astrattamente riconducibili alla nozione pornografia minorile, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 600-ter, comma 7, c.p.

In questi casi occorre, dunque, tenere rigorosamente distinte le ipotesi nelle quali detto materiale viene prodotto sfruttando il minore e le ipotesi nelle quali, invece, il materiale viene prodotto consensualmente (senza strumentalizzazione del minore). Nel primo caso la condotta risulterà senz'altro riconducibile alle gravi ipotesi di reato previste dal nostro ordinamento al fine di contrastare ogni forma di pedopornografia. La seconda ipotesi ha, invece, fatto sorgere il problema relativo alla qualificazione giuridica (e, conseguentemente alla sua eventuale rilevanza penale) della c.d. "pornografia domestica", ossia della condotta di chi realizza materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale sia prodotto e posseduto con il consenso dei medesimi minori.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente affrontato siffatta questione, precisando che, in relazione a dette ipotesi, si debbano correttamente individuare "le condotte di produzione aventi un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per le modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno) o per il fine commerciale che sottende la produzione, o per l'età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale". Viceversa, "allorché le immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, ma siano frutto di una libera scelta – come avviene, per esempio, nell'ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni – e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella utilizzazione che costituisce il presupposto dei reati sopra richiamati"<sup>24</sup>.

In una successiva decisione delle medesime Sezioni Unite della Cassazione<sup>25</sup>, però, proprio muovendo dal principio di diritto enunciato nella citata sentenza n. 51815 del 2018, si precisa ulteriormente che, in ogni caso, nella pornografia domestica "il materiale realizzato è destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto. Esso non può mai, dunque, essere posto in circolazione. Se tale ultima

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2018, n. 51815, *Ced rv.* 274087. Anteriormente, nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016, n. 1783, *Ced rv.* 269412.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2021, n. 4616, *Ced rv.* 282718. Sulla specifica questione, per tutti, C. PAONESSA, *Ai confini del c.d. revenge porn. Tessere di un mosaico normativo*, in *Criminalia*, 2021, pp. 283 ss.

condizione si avvera, il minore, ancorché non “utilizzato” nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato (...) successivamente, e, cioè, nella fase di cessione o diffusione delle immagini”<sup>26</sup>. Ne conseguirebbe che “la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter c.p., commi 3 e 4, ed il minore non può prestare consenso ad essa”.

## **6. I limiti del diritto penale e l'importanza di strumenti preventivi**

Tanto premesso, occorre, in ogni caso, essere consapevoli del fatto che in relazione a molte tipologie comportamentali abusive che coinvolgono i minori nella Rete l'intervento del diritto penale può non rappresentare lo strumento più adeguato (né tanto meno esclusivo) per la tutela degli stessi.

In primo luogo, infatti, le fenomenologie criminose legate all'uso delle nuove tecnologie si evolvono con una rapidità superiore alla capacità del legislatore di “fotografarle” e conferire loro, in tempo reale, la necessaria tipicità, predisponendo fattispecie incriminatrici idonee a contemplare in termini precisi comportamenti lesivi la cui concretizzazione è legata proprio alla imprevedibile evoluzione della tecnologia e dei costumi. Questa circostanza nell'ambito del diritto penale può creare, e di fatto crea, rilevanti problemi. Come è noto, infatti, il diritto penale è lo strumento sanzionatorio più potente e invasivo di cui dispone l'ordinamento poiché protegge determinati beni da condotte ritenute per essi dannose o pericolose attraverso uno strumento (la sanzione penale, appunto) che, a sua volta, consiste nel sacrificio di beni primari della persona. Sicché, ogni forma di estrinsecazione di siffatto strumento implica un continuo bilanciamento di due opposte esigenze: da un lato, quella della difesa sociale dal crimine e, dall'altro lato, quella di garanzia del singolo potenziale responsabile di un reato. Tra i numerosi principi di garanzia che devono sempre governare l'utilizzo del diritto penale vi è il principio di legalità nella sua più specifica declinazione della determinatezza, in forza della quale affinché un comportamento lesivo possa essere punibile occorre che esso sia espressamente previsto come tale dal legislatore. Con la conseguenza che se siffatta espressa (precisa) previsione manca, il giudice non potrà, neppure alla luce di esigenze di giustizia sostanziale, punire comportamenti ritenuti dannosi, facendosi interprete della presunta istanza di riempire una lacuna.

In secondo luogo, occorre tenere presente che l'intervento del diritto punitivo

---

<sup>26</sup> Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2021, n. 4616, cit.

presuppone – come è ovvio – la già realizzata esecuzione del reato, con conseguenze per i minori che difficilmente potranno trovare sollievo nella mera (anche se pure sempre doverosa) punizione del colpevole. Occorre, infatti, aggiungere poche parole sugli effetti devastanti che alcune tipologie criminose, in particolare, possono determinare allorché vengano poste in essere nei confronti di giovani in fase di formazione. Sicché, la più grave risposta sanzionatoria deve senz’altro essere integrata (e soprattutto preceduta) da altre forme di tutela preventiva.

Posto che vietare l’uso di Internet non solo è impossibile, ma potrebbe rivelarsi addirittura controproducente, risulta evidente l’importanza che assumono per i ragazzi, nel loro percorso di crescita, da un lato, una buona educazione, che si estenda anche alle cautele che essi devono adottare nei loro comportamenti *online*, al fine di predisporre le stesse regole di autoprotezione ed autodeterminazione che usano nella vita reale; dall’altro lato, una corretta informazione sull’utilizzo responsabile e consapevole della Rete, che consenta loro di prestare attenzione ai segnali che potrebbero far sorgere qualche sospetto in merito alla commissione di attività illecite. Informare i giovani (ma anche i loro genitori) sui rischi che si possono incontrare e insegnare loro come farvi fronte è sicuramente il metodo migliore per aiutarli ad autogestire il potentissimo strumento che la tecnologia ha reso disponibile.

Del resto, la stessa, già citata, Convenzione di Lanzarote<sup>27</sup>, tra le misure di prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori, all’art. 6 (*Educazione dei minori*) prevede proprio che ciascuno Stato adotti “le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso della loro istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, nonché sui mezzi di tutela in modo adatto al loro grado di sviluppo. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, rientrano nell’ambito più generale delle informazioni sulla sessualità e rivolgono una particolare attenzione alle situazioni di rischio, in particolare a quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Anche la legge 71 del 2017, che – come detto – per la prima volta ha affrontato dal punto di vista normativo il fenomeno del Cyberbullismo, all’art. 1, individua quale obiettivo primario il contrasto a dette fenomeno “in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione

---

<sup>27</sup> *Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

Invero, di fronte a fenomeni così complessi, come quelli dei quali ci si sta occupando, il diritto sanzionatorio non basta. In particolare, al diritto penale, in situazioni come queste, connotate dall'enorme impatto emotivo che l'esigenza di tutela del bene giuridico suscita, spesso si chiede troppo, alimentando il sospetto che, almeno in alcuni casi, si vada alla ricerca più di un facile consenso presso l'opinione pubblica che di soluzioni effettivamente adeguate alla complessità del problema.

Un ruolo centrale va allora senz'altro riservato alla cultura digitale, volta a far acquisire conoscenze e competenze in grado di colmare quel deficit di esperienza che può trasformarsi in pericoloso fattore di vulnerabilità, giovando allo sviluppo di un'autonoma capacità di pensiero critico. Prevenire è, dunque, *in primis* soprattutto educare.